

**CIRCOLARE N. 8 DEL 2 MARZO 2016**

**ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA**

***Green economy e sviluppo sostenibile:  
sintesi delle novità del Collegato ambientale***

## ABSTRACT

La circolare illustra le principali disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale alla legge di stabilità).

Il Collegato ambientale contiene un ampio numero di disposizioni volte a promuovere la *green economy* e a limitare l'utilizzo delle risorse naturali. Tra le disposizioni di maggiore interesse vi sono quelle relative agli appalti pubblici 'verdi' e alla gestione dei rifiuti (in particolare, prevenzione, riciclaggio e recupero).

Per i profili istituzionali, va segnalata l'istituzione del Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente. Questo Comitato ha il compito di valutare gli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e di promuovere la predisposizione di sistemi di contabilità e bilanci ambientali a livello locale, con l'obiettivo di integrare i costi ambientali nel processo decisionale in materia economica e finanziaria.

## PROVVEDIMENTI COMMENTATI

**Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**

## INDICE

Introduzione	p. 6
1. Sviluppo sostenibile e tutela del mare	p. 7
1.1. Sviluppo sostenibile	p. 7
1.2. Tutela del mare	p.10
2. Valutazione di impatto ambientale e sanitario	p.11
2.1. VIA su attività di scarico a mare di acque e movimentazione di fondali marini	p.11
2.2. VIS per impianti di combustione, raffinazione, gassificazione e liquefazione	p.11
3. Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e impianti per la produzione di energia	p.12
3.1. Destinazione dei proventi delle aste dell'ETS	p.12
3.2. Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	p.12
3.3. Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas	p.13
3.4. Reti elettriche	p.13
3.5. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili	p.14
3.6. Oil free zone	p.15
3.7. Impianti termici civili alimentati da gas combustibili	p.15
4. Green public procurement	p.16
4.1. Misure per agevolare il ricorso agli appalti "verdi"	p.16
4.2. Rilievo di registrazioni e certificazioni ambientali ai fini dell'assegnazione di contributi	p.18
4.3. Applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici	p.18

4.4. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”	p.20
5. Gestione dei rifiuti	p.20
5.1. Promozione dell’economia circolare e gerarchia dei rifiuti	p.20
5.2. Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo, scarti e disassemblaggio di prodotti complessi	p.21
5.3. Raccolta differenziata e riciclaggio	p.23
5.4. Prevenzione nella produzione dei rifiuti	p.24
5.5. Misure per incentivare il compostaggio	p.25
5.6. Sistema del “vuoto a rendere”	p.26
5.7. Scambio di beni usati	p.27
5.8. Disciplina dell’ecotassa	p.28
5.9. Smaltimento in discarica	p.28
5.10. Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti	p.29
5.11. Disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti	p.31
5.12. Altre disposizioni in materia di rifiuti	p.34
6. Bonifiche e danno ambientale	p.36
6.1. Risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale	p.36
6.2. Bonifica da amianto	p.37
7. Tutela del suolo e dell’assetto idrogeologico	p.39
7.1. Autorità di bacino distrettuale	p.39
7.2. Tutela dal rischio idrogeologico	p.40
8. Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua	p.41

9. Altre disposizioni	p.44
9.1. Acque reflue dei frantoi oleari	p.44
9.2. Infrastrutture di comunicazione elettronica	p.44
9.3. Comitato per il capitale naturale	p.45
9.4. Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli	p.46
9.5. Sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali	p.46
9.6. Urbanistica ed espropri	p.47
9.7. Specie in via di estinzione e animali domestici	p.47
9.8. Inquinamento acustico	p.48
9.9. Dragaggi	p.48
10. Clausola di salvaguardia	p.48

## Introduzione

La legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale alla legge di stabilità), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, contiene un insieme eterogeneo di disposizioni in materia ambientale finalizzate a promuovere la *green economy* e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 2 febbraio 2016, apportano modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) e ad altri provvedimenti normativi, quali il codice dei contratti pubblici, il testo unico in materia edilizia e il codice delle comunicazioni elettroniche.

Gli aspetti della normativa ambientale investiti dalla novella includono, tra l'altro: sviluppo sostenibile; valutazioni ambientali; emissioni ed energia; acquisti "verdi" da parte delle pubbliche amministrazioni; gestione dei rifiuti; attività di bonifica; tutela del suolo e dell'assetto idrogeologico; risorse idriche e servizio idrico integrato.

Tra le disposizioni del Collegato hanno un particolare rilievo le misure volte a incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali, in linea con la gerarchia europea dei rifiuti e con le iniziative europee in materia di economia circolare e sviluppo sostenibile. Di notevole interesse sono inoltre le norme volte a consentire l'integrazione dei costi ambientali nei processi decisionali in materia economica e finanziaria.

Il Collegato ambientale è composto di settantanove articoli, suddivisi in undici capi. In questa circolare sono illustrate sinteticamente le principali novità.

## 1. Sviluppo sostenibile e tutela del mare

### 1.1. Sviluppo sostenibile

#### a) *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (articolo 3)*

Per consentire l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile<sup>1</sup>, previsto dall'articolo 34 del Codice dell'ambiente e mai realizzato, il Collegato ambientale prevede che tale aggiornamento sia effettuato con cadenza almeno triennale e che, in sede di prima attuazione, vi si provveda entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Collegato stesso. È inoltre disposto che la Strategia, d'ora in avanti, sia integrata con la considerazione degli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino.

#### b) *Disciplina dell'ENEA (articolo 4)*

Il Collegato modifica la disciplina dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99/2009. L'Agenzia, a cui sono state attribuite le risorse finanziarie, strumentali e di personale del preesistente Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, è stata sinora affidata a una struttura commissariale in attesa dell'adozione del decreto attuativo che avrebbe dovuto definirne le modalità di organizzazione e funzionamento.

Ferme restando la sottoposizione dell'Agenzia alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e la sua qualificazione giuridica come ente di diritto pubblico, le nuove disposizioni definiscono l'organizzazione interna, indicandone gli organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti) e sostituendo la gestione commissariale con un nuovo assetto che prevede la nomina, con decreto interministeriale, del Consiglio di amministrazione. Una volta nominato, il CdA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dallo stesso Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente.

Restano immutati i compiti istituzionali dell'Agenzia quale ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione nonché alla prestazione di servizi avanzati alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo

<sup>1</sup> La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è stata approvata con delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57.

economico sostenibile. E' ora però precisato che l'ENEA assolve anche alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo n. 11/2008 e, per le materie di sua competenza, fornisce supporto al Ministero vigilante nell'ambito di gruppi di lavoro e organismi nazionali, europei e internazionali. E' confermata la piena autonomia dell'Agenzia nello svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa attribuite. Con un successivo decreto interministeriale saranno determinate la dotazione organica e le risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia.

c) *Mobilità sostenibile (articolo 5)*

L'articolo 5 del Collegato ambientale dispone che le risorse di competenza del Ministero dell'ambiente nell'ambito dei progetti finanziabili con i proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra<sup>2</sup> siano destinate in via prioritaria, nel limite di 35 milioni di euro, a un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Con tali risorse verranno in particolare finanziati progetti di uno o più enti locali, riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare la mobilità sostenibile mediante iniziative di piedibus, *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-pooling*, *bike-sharing*, percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, nonché di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Potrà essere prevista l'attribuzione di "buoni mobilità" ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. La definizione del programma nazionale di mobilità sostenibile e delle modalità per la presentazione dei progetti è demandata a un apposito decreto ministeriale.

Nella stessa ottica di promuovere la mobilità sostenibile è prevista l'emanazione, da parte del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente, di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del *mobility manager*. L'iniziativa è espressamente finalizzata alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico nonché dei consumi energetici, all'aumento della sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, alla riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e al contenimento del traffico.

<sup>2</sup> L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30/2013 stabilisce che il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra sia destinato ad una serie di attività finalizzate alla riduzione delle emissioni, fra le quali le attività volte a incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni.



Secondo le nuove disposizioni, al *mobility manager* scolastico sono affidati i seguenti compiti: organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nello stesso comune; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili; mantenere i rapporti con le strutture comunali e le imprese di trasporto; verificare soluzioni, con il supporto delle imprese che gestiscono i servizi di trasporto locale, per il miglioramento e l'integrazione di tali servizi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

Infine, l'articolo 5 interviene sulla disciplina dell'infortunio in itinere, chiarendo che l'uso della bicicletta, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato. La precisazione consente di configurare in ogni caso l'infortunio verificatosi a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro come infortunio in itinere e perciò indennizzabile sulla base della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).

d) *Green Community (articolo 72)*

Il Collegato ambientale prevede che il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia, sentiti altri ministeri e la Conferenza unificata, promuova la predisposizione della strategia nazionale delle *Green Community*. La strategia è incentrata sulla valorizzazione delle comunità rurali e montane che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono e avviare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da impostare un piano di sviluppo sostenibile in diversi campi:

- la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili locali (quali microimpianti idroelettrici, biomasse, biogas, eolico, cogenerazione e biometano);
- lo sviluppo di un turismo sostenibile;
- la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture;

- l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
- l'integrazione dei servizi di mobilità;
- lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente.

Le modalità, i tempi e le risorse finanziarie per l'attuazione della strategia nazionale da parte delle unioni di comuni potranno essere individuati con legge regionale.

e) *Open data ambientali (articolo 11)*

Una previsione di carattere generale è contenuta nell'articolo 11 del Collegato, ai sensi del quale i dati ambientali raccolti ed elaborati da enti pubblici e imprese private devono essere rilasciati agli enti locali che ne facciano richiesta in formato aperto, affinché possano essere riutilizzati ai fini di iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o di applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

## 1.2. **Tutela del mare**

a) *Sensibilizzazione dei proprietari di carichi inquinanti trasportati via mare (articolo 1)*

Il Collegato interviene sulla materia della responsabilità per i danni all'ambiente marino arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti. La normativa vigente, accanto alla responsabilità del comandante, dell'armatore e del proprietario della nave, prevede anche quella del proprietario del carico qualora in relazione all'evento si dimostri il dolo o la colpa dello stesso e nei limiti del valore del carico. Le nuove disposizioni estendono tale responsabilità all'ipotesi in cui sia stata utilizzata una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato e prevedono che il proprietario del carico si munisca di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al proprietario della nave.

b) *Aree marine protette (articolo 6)*

Il Collegato ambientale, oltre ad ampliare l'elenco delle aree in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine, prevede un incremento delle risorse da destinare alle aree marine protette. In particolare è previsto un ulteriore stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015 per la più rapida istituzione delle aree marine protette e un incremento di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.

## **2. Valutazione di impatto ambientale e sanitario**

### **2.1. VIA su attività di scarico a mare di acque e movimentazione di fondali marini (articolo 8)**

Attraverso la modifica degli articoli 104 e 109 del Codice dell'ambiente, il Collegato semplifica le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) relative: (i) allo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché di materiali di escavo dei fondali marini; e (ii) alla movimentazione dei fondali marini per la posa in mare di cavi e condotte. E' previsto che quando tali interventi sono assoggettati a VIA, nazionale o regionale, le relative autorizzazioni ambientali (allo scarico in mare o alla movimentazione dei fondali) siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA.

Per gli interventi di cui alla lettera i) le autorizzazioni ambientali sono istruite a livello di progetto esecutivo.

### **2.2. VIS per impianti di combustione, raffinazione, gassificazione e liquefazione (articolo 9)**

Per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, il Collegato, modificando l'articolo 26 del Codice dell'ambiente, prevede che nell'ambito dei procedimenti di VIA statale avviati dopo la sua entrata in vigore sia effettuata una valutazione di impatto sanitario (VIS). La VIS deve essere predisposta dal proponente

in conformità alle linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, che assiste inoltre l'autorità competente nel controllo e monitoraggio della VIS.

### **3. Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e impianti per la produzione di energia**

#### **3.1. Destinazione dei proventi delle aste dell'ETS (articolo 10)**

L'articolo 10 del Collegato introduce una modifica al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di recepimento della direttiva 2009/29/CE con la quale è stato esteso e perfezionato il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS - *Emissions Trading System*). L'attuale disciplina prevede che il 50 per cento dei proventi delle aste dell'ETS sia destinato a una serie di attività dirette perlopiù alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al contrasto dei cambiamenti climatici e allo sviluppo delle energie rinnovabili<sup>3</sup>.

La nuova disposizione include nel novero degli interventi finanziabili con i proventi delle aste anche la compensazione dei costi per gli aiuti alle imprese ad elevato rischio di "carbon leakage", ossia esposte al rischio di delocalizzazione verso paesi con normative ambientali meno rigorose a causa dei costi delle politiche pubbliche volte a contrastare i cambiamenti climatici. E' previsto che gli aiuti siano assegnati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001 e nella misura consentita dalle regole europee in materia di aiuti di Stato<sup>4</sup>.

#### **3.2. Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (articolo 12)**

Il Collegato introduce alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui al decreto legislativo n. 115/2008. In particolare viene eliminato dalla definizione di SEU il limite di 20 MW di potenza nominale complessivamente installata

<sup>3</sup> Cfr. articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30/2013.

<sup>4</sup> Cfr. par. 26 della Comunicazione della Commissione europea – *Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012*, C(2012) 3230, ai sensi del quale i c.d. aiuti per i costi delle emissioni indirette sono ammessi a condizione che non superino l'85 per cento dei costi ammissibili sostenuti nel 2013, 2014 e 2015, l'80 per cento dei costi ammissibili sostenuti nel 2016, 2017 e 2018 e il 75 per cento dei costi ammissibili sostenuti nel 2019 e 2020.

sullo stesso sito<sup>5</sup>. Risulta in tal modo ampliato il novero dei sistemi che possono beneficiare delle esenzioni tariffarie derivanti dalla qualifica di SEU.

La norma dispone inoltre l'estensione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e dai processi di combustione. La definizione delle condizioni e delle modalità per il rilascio dei certificati è demandata a un'apposita scheda del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

### **3.3. Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas (articolo 13)**

Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, l'articolo 13 del Collegato amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>6</sup>. Risultano ora inseriti in tale elenco:

- i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
- i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

### **3.4. Reti elettriche (articolo 14)**

Il Collegato ambientale modifica i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici<sup>7</sup>, al fine di

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera t) del decreto legislativo n. 115/2008 per "sistema efficiente di utenza" si intende un sistema in cui un impianto elettrico con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dello stesso cliente.

<sup>6</sup> L'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas è contenuto nella tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

facilitare l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.

La disciplina riguarda in particolare i titolari o gestori di beni interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale (beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti). Essa prevede che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete elettrica di trasmissione nazionale proponga le modalità di attraversamento ai titolari/gestori dei beni. Qualora questi ultimi non si pronuncino entro i successivi sessanta giorni, opera un meccanismo di silenzio-assenso e le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono accettate definitivamente. E' precisato che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

### **3.5. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15)**

Con una norma di interpretazione autentica, il Collegato chiarisce l'ambito di applicazione del regime transitorio dettato dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che ha riformato il sistema degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La nuova disciplina degli incentivi è applicabile agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a partire dal 2013; per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 28/2011 prevede che continui ad applicarsi il sistema di incentivazione (c.d. certificati verdi) anteriore alla riforma con alcuni correttivi. L'articolo 15 del Collegato interviene sull'ambito di applicazione di tale norma al fine di chiarire che, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola<sup>8</sup>, l'articolo 25 va interpretato nel senso che al 31 dicembre 2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> La relativa disciplina è dettata dall'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, ai sensi del quale la costruzione e l'esercizio di elettrodotti della rete elettrica nazionale nonché delle opere e infrastrutture connesse sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata, a seguito di un procedimento unico di durata non superiore a centottanta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa con la regione o le regioni interessate.

<sup>8</sup> Si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge n. 78/2009.

<sup>9</sup> Viene precisato che per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto

In materia di incentivi va ricordato anche l'articolo 24, che esclude dal sistema degli incentivi alle fonti rinnovabili alcune tipologie di rifiuti<sup>10</sup>.

### 3.6. Oil free zone (articolo 71)

Un'altra novità significativa del Collegato è rappresentata dalle c.d. "oil free zone", ossia aree territoriali nelle quali, entro un dato arco temporale e sulla base di uno specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. L'obiettivo è promuovere su base sperimentale la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale.

La norma prevede che a promuovere la creazione delle *oil free zone* siano i comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni se costituite. Per le aree naturali protette, la costituzione delle *oil free zone* è promossa dai comuni d'intesa con gli enti parco. È, invece, demandata alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di organizzazione delle *oil free zone*, in particolare con riguardo agli aspetti relativi all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione e uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

### 3.7. Impianti termici civili alimentati da gas combustibili (articolo 73)

L'articolo 73 dispone che agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW) non si applichino i requisiti tecnici e costruttivi prescritti dal Codice dell'ambiente per gli impianti termici civili<sup>11</sup>, fatta eccezione per le disposizioni relative agli "apparecchi indicatori".

---

si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica.

<sup>10</sup> Cfr. *infra* par. 5.11., lettera g).

<sup>11</sup> Si tratta dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice dell'ambiente.

#### 4. Green public procurement

Il Collegato ambientale contiene un'insieme di disposizioni in materia di *green public procurement*, illustrate di seguito in dettaglio, volte a incentivare gli acquisti "verdi" da parte delle pubbliche amministrazioni, valorizzare il possesso di certificazioni ambientali, rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri ambientali minimi e agevolare la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, ossia del loro potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo di vita<sup>12</sup>. Va ricordato che la legge delega per il recepimento delle direttive europee sui contratti pubblici include espressamente tra i criteri di delega "la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"<sup>13</sup>.

##### 4.1. Misure per agevolare il ricorso agli appalti "verdi" (articolo 16)

###### a) Riduzione della garanzia a corredo dell'offerta

Modificando l'articolo 75, comma 7 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), il Collegato prevede anzitutto una riduzione della garanzia da presentare a corredo dell'offerta nelle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture per gli operatori economici in possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali.

In dettaglio, l'importo della garanzia è ridotto: (i) del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit); (ii) del 20 per cento per gli operatori in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno la metà del valore del contratto, del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE; (iii) del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; (iv) del 15 per cento per gli operatori che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso dei requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalla normativa vigente.

<sup>12</sup> Sull'impronta ambientale dei prodotti, cfr. la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea del 9 aprile 2013 relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

<sup>13</sup> Legge 28 gennaio 2016, n. 11, articolo 1, comma 1, lettera p).



*b) Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

Viene contestualmente modificato l'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, relativo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attuale articolo 83 del Codice sancisce che il bando di gara deve indicare i criteri di valutazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto ed elenca a titolo esemplificativo una serie di criteri utilizzabili. Il Collegato ambientale ha integrato alcuni dei criteri già previsti e ne ha aggiunti di nuovi.

In particolare, la nuova lettera e-bis include tra i criteri il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione almeno al 30 per cento del valore dei beni o servizi oggetto del contratto.

Con riferimento al criterio del costo di utilizzazione e manutenzione (lettera f), viene precisato che occorre avere riguardo anche ai consumi di energia e risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, con riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, "con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione".

Infine, viene introdotto nella nuova lettera f-bis il riferimento al criterio della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alle attività dell'azienda, calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione sull'impronta ambientale.

Ricordiamo inoltre che l'articolo 19, comma 4, del Collegato ambientale ha modificato il criterio di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e) relativo alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, del servizio o del prodotto, che fa ora riferimento anche alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN-GPP)<sup>14</sup>.

Come noto, con il recepimento delle direttive europee del 2014 le amministrazioni aggiudicatrici dovranno sempre aggiudicare i contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia

<sup>14</sup> Il Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (o PAN-GPP – Piano d'azione nazionale sul *Green Public Procurement*) è stato adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e aggiornato nel 2013.

quale il costo del ciclo di vita del prodotto, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo. Il rapporto qualità/prezzo è valutato sulla base di criteri che possono includere anche gli aspetti ambientali connessi all'oggetto del contratto<sup>15</sup>. La legge n. 11/2016, che prevede tra i criteri di delega per il recepimento delle direttive sui contratti pubblici il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, indica espressamente, tra le modalità con cui perseguire l'obiettivo, l'aggiudicazione che tiene conto dei costi del ciclo di vita del prodotto, così come l'attribuzione di un maggior punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

#### **4.2. Rilievo di registrazioni e certificazioni ambientali ai fini dell'assegnazione di contributi (articolo 17)**

Il Collegato prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali (la registrazione EMAS, il marchio di qualità Ecolabel UE, le certificazioni UNI ISO 14001 e ISO 50001) costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

#### **4.3. Applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (articolo 18)**

Il Piano d'azione nazionale sul *Green Public Procurement* individua alcune categorie di beni, servizi e lavori, ritenute prioritarie in ragione degli impatti ambientali e dei volumi di spesa, per le quali vengono definiti con appositi decreti del Ministero dell'ambiente "criteri ambientali minimi" da rispettare nelle procedure di acquisto.

Le categorie di beni, servizi e lavori sinora individuate includono gli arredi, l'edilizia, la gestione dei rifiuti, i servizi urbani e al territorio, i servizi energetici, l'elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici e trasporti.

I criteri ambientali minimi riguardano tutte le diverse fasi della procedura di gara e il loro rispetto consente di classificare come "verde" la fornitura o l'affidamento lungo

<sup>15</sup> Cfr. in particolare gli articoli 67 (criteri di aggiudicazione dell'appalto) e 68 (costi del ciclo di vita) della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

l'intero ciclo di vita del prodotto/servizio. Per alcune categorie merceologiche i criteri ambientali minimi sono già stati emanati, per altre sono ancora da definire<sup>16</sup>.

Il Collegato ambientale introduce nel Codice dei contratti pubblici il nuovo articolo 68-bis, che sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni (comprese le centrali di committenza) di applicare i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le categorie di beni, servizi e lavori individuate dal Piano nazionale.

In particolare il nuovo articolo 68-bis prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti attuativi del PAN-GPP per la totalità degli acquisti relativi a: (i) lampade e alimentatori elettronici per l'illuminazione pubblica o servizi per l'illuminazione pubblica; (ii) attrezzature elettriche e elettroniche per l'ufficio; (iii) servizi energetici per gli edifici.

L'obbligo sussiste invece solo per il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per le seguenti categorie di forniture e affidamenti: servizio di gestione dei rifiuti urbani; fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro; servizio di gestione del verde pubblico; carta per copia e carta grafica; ristorazione collettiva e derrate alimentari; servizi di pulizia e prodotti per l'igiene; prodotti tessili; arredi per ufficio<sup>17</sup>.

Con decreto del Ministro dell'ambiente sarà definito per alcuni prodotti e servizi<sup>18</sup> un incremento progressivo della quota del 50 per cento, su un arco di cinque anni.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contenenti i criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei criteri ambientali minimi.

Il compito di monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'azione nazionale è affidato all'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 19).

<sup>16</sup> <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>

<sup>17</sup> Cfr., in tema di criteri ambientali minimi, anche l'articolo 20 del Collegato ambientale, che prevede, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione, la sostituzione delle lampade a incandescenza utilizzate nei semafori (che necessitano di sostituzione) con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade a LED.

<sup>18</sup> Indicati dall'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011.

#### 4.4. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy” (articolo 21)

Per promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti “verdi” sui mercati nazionali e internazionali, l’articolo 21 del Collegato istituisce uno schema nazionale volontario – c.d. “*Made Green in Italy*” - per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti secondo la metodologia di cui alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea.

Le modalità di funzionamento dello schema saranno definite con un regolamento del Ministro dell’ambiente. In particolare, lo schema e il relativo regolamento sono finalizzati a:

- promuovere l’adozione di tecnologie di produzione innovative in grado di migliorare le prestazioni e ridurre gli impatti ambientali dei prodotti durante il loro ciclo di vita, anche in relazione ai criteri ambientali minimi di cui al nuovo articolo 68-bis del Codice dei contratti pubblici;
- rafforzare l’immagine delle produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale;
- rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli;
- garantire la diffusione delle *best practices*.

Ad integrazione di queste iniziative è prevista l’adozione, entro un anno dall’entrata in vigore del Collegato, del Piano d’azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che avrà ad oggetto più specificamente interventi e azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

### 5. Gestione dei rifiuti

#### 5.1. Promozione dell’economia circolare e gerarchia dei rifiuti

La realizzazione di un’economia circolare, che riduca al minimo la produzione dei rifiuti e favorisca il risparmio e il riciclo dei materiali costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica ambientale europea<sup>19</sup>. Nella stessa prospettiva il Collegato ambientale

<sup>19</sup> Comunicazione della Commissione europea - *Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti*, COM(2014) 398 def. Cfr. anche la comunicazione della Commissione europea - *Tabella di*

contiene numerose disposizioni volte a promuovere un'economia efficiente nell'utilizzo delle risorse anche nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Al riguardo, la normativa europea richiede di conformare l'ordinamento nazionale in materia di rifiuti seguendo il seguente ordine di priorità (la cosiddetta 'gerarchia dei rifiuti')<sup>20</sup>:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
- e. smaltimento.

In particolare, le previsioni del Collegato mirano a incentivare il riciclaggio e il recupero dei materiali, la raccolta differenziata, la prevenzione della produzione di rifiuti, il compostaggio, il sistema del 'vuoto a rendere' e lo scambio di beni usati. Inoltre, vengono introdotte alcune novità in materia di ecotassa, smaltimento dei rifiuti, vigilanza sulla gestione dei rifiuti, oltre a una serie di disposizioni specifiche.

## **5.2. Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo, scarti e disassemblaggio di prodotti complessi (articolo 23)**

Mediante l'introduzione nel Codice dell'ambiente degli articoli da 206-ter a 206-sexies, il Collegato ambientale detta una serie di disposizioni volte a incentivare la produzione, l'acquisto, la commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti ottenuti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Le nuove norme prevedono tre tipologie di misure: gli accordi di programma (articoli 206-ter e 206-quater), gli incentivi (articolo 206-quinquies) e le azioni premianti (articolo 206-sexies).

### **a) Accordi e contratti di programma**

*marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*, COM(2011) 571 def. e la comunicazione della Commissione europea - *Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020*, COM(2011)21.

<sup>20</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (c.d. direttiva quadro sui rifiuti).

Il nuovo articolo 206-ter del Codice dell'ambiente prevede la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, di stipulare con alcune categorie di soggetti (tra cui imprese, enti pubblici, associazioni di categoria) accordi e contratti di programma aventi ad oggetto l'erogazione di incentivi in favore delle seguenti attività imprenditoriali:

- produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e di materiali derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
- produzione e preparazione per il riutilizzo dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali derivanti dal disassemblaggio dei prodotti complessi;
- produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo specifici standard, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione.

Gli incentivi possono riguardare anche l'acquisto di prodotti derivanti dai materiali di cui sopra da parte di soggetti economici e soggetti pubblici.

La definizione delle modalità per la stipula degli accordi di programma e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie sono demandate a un successivo decreto interministeriale.

Ai sensi dell'articolo 206-quater, con un ulteriore decreto interministeriale saranno stabiliti sia il livello degli incentivi sia le percentuali minime di materiale post consumo (o di scarto) che devono essere presenti nei prodotti per poter beneficiare degli incentivi, in considerazione della materia prima risparmiata e del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali. E' espressamente previsto che il raggiungimento delle percentuali prescritte può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti. Con lo stesso decreto saranno individuati anche strumenti e misure di incentivazione per il commercio e l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. Gli incentivi potranno essere fruiti nel

rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato de minimis di cui al regolamento (UE) n. 407/2013<sup>21</sup>.

*b) Incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali riciclati o di recupero*

L'articolo 206-quinquies prevede che con un regolamento interministeriale vengano stabiliti i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto dei prodotti che impiegano materiali post consumo riciclati oppure materiali derivanti dal recupero degli scarti e dal disassemblaggio di prodotti complessi, inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

*c) Azioni premianti*

Infine, l'articolo 206-sexies incentiva l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali che derivano dal disassemblaggio di prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche. Più in dettaglio la norma dispone che, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica, la ristrutturazione o costruzione degli edifici scolastici e nelle gare per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, le pubbliche amministrazioni prevedano punteggi premianti per i prodotti contenenti i suddetti materiali. Successivi decreti attuativi definiranno, fra l'altro, l'entità dei punteggi premianti, le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno e le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o di recupero che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti.

### **5.3. Raccolta differenziata e riciclaggio (articolo 32)**

Al fine di incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio e ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica, il Collegato apporta alcune modifiche all'articolo 205 del Codice dell'ambiente che individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ciascun comune.

Un primo elemento di novità è rappresentato dal fatto che l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, prevista per l'ipotesi in cui non siano conseguiti, a livello di ATO o in ogni comune, gli obiettivi minimi di raccolta

<sup>21</sup> Sul regolamento de minimis in materia di aiuti di Stato, cfr. la circolare Assonime n. 13/2014.

differenziata, non è più applicata a carico delle autorità d'ambito ma direttamente a carico dei comuni<sup>22</sup>. Inoltre, i proventi derivanti dell'applicazione dell'addizionale confluiranno in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di gestione dei rifiuti, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati (di cui ai nuovi articoli 206-quater e 206-quinquies del codice dell'ambiente) nonché attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti e raccolta differenziata.

La novità più rilevante, nell'ottica di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, va ravvisata nella previsione che la misura del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) sia modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata previsto dalla normativa statale. In tal modo i comuni virtuosi possono ottenere una riduzione dal 30 al 70 per cento del tributo nel caso in cui raggiungano livelli di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dal piano statale. Il metodo di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni comune dovrà essere definito dalle regioni, sulla base di apposite linee guida predisposte dal Ministro dell'ambiente. Quanto alle situazioni pregresse, è previsto che il loro adeguamento per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente debba avvenire al massimo entro due anni dall'entrata in vigore del Collegato.

#### **5.4. Prevenzione nella produzione dei rifiuti (articoli 36 e 45)**

L'articolo 180 del Codice dell'ambiente prevede l'adozione e il periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'ambiente del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che fissa gli obiettivi di prevenzione e deve essere integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del medesimo Codice.

L'articolo 45 del Collegato ambientale interviene in materia, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere incentivi da applicare (tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana) ai comuni virtuosi in termini di contenimento della produzione di rifiuti. In particolare, gli incentivi possono essere applicati dalle regioni ai comuni che:

<sup>22</sup> È precisato che l'addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis dell'articolo 205 (quando il raggiungimento degli obiettivi non sia possibile dal punto di vista tecnico, ambientale e economico) oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro-capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale di appartenenza, anche a seguito di interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti.



(i) adottano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione e dai corrispondenti programmi regionali; ovvero (ii) riducono la quantità di rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Collegato (avvenuta il 2 febbraio 2016) le regioni devono adottare i propri regionali di prevenzione dei rifiuti o verificare la coerenza dei programmi già approvati.

Viene espressamente prevista la possibilità per le regioni di avviare campagne di sensibilizzazione per la riduzione, il riutilizzo e il massimo riciclo dei rifiuti, anche in collaborazione con enti locali, associazioni ambientaliste e di volontariato, comitati e scuole locali e, inoltre, di affidare a università e istituti scientifici studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

Alle stesse finalità risponde l'articolo 36 che, mediante l'aggiunta della lettera e-bis all'articolo 1, comma 659, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), consente ai comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dalla tassa sui rifiuti (TARI) nel caso in cui sia effettuata "attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti". Le agevolazioni dovranno essere in ogni caso commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

### **5.5. Misure per incentivare il compostaggio (articoli 37 e 38)**

Alcune disposizioni del Collegato ambientale sono dirette a incentivare il compostaggio individuale e di comunità e a semplificare le relative procedure di autorizzazione.

L'articolo 37, modificando l'articolo 208 del Codice dell'ambiente, prevede una riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze (domestiche e non domestiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale<sup>23</sup>. Con la modifica dell'articolo 214 dello stesso Codice viene inoltre semplificata la procedura di autorizzazione degli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche ovvero da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. È difatti previsto che tali impianti

<sup>23</sup> In particolare, la riduzione si applica alle: (i) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche; (ii) utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

possano essere realizzati e posti in esercizio con una DIA edilizia di cui al Testo Unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011), anche in aree agricole<sup>24</sup>. L'applicazione del regime semplificato è subordinata a una serie di condizioni: la capacità di trattamento dell'impianto non deve eccedere le ottanta tonnellate annue; deve trattarsi di un impianto destinato esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove tali rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta dal servizio<sup>25</sup>.

L'articolo 38 del Collegato ambientale, con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti organici e l'impatto ambientale derivante dalla loro gestione, integra l'articolo 180 del Codice dell'ambiente. Viene affidato al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, quali l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità (anche attraverso i piani regionali di gestione dei rifiuti). Viene inoltre prevista la possibilità per i comuni di applicare una riduzione della TARI alle utenze che effettuano tali pratiche di compostaggio. Con un apposito decreto interministeriale saranno definiti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità dei rifiuti organici.

Le ulteriori modifiche apportate al Codice dell'ambiente sono dirette ad estendere la nozione di autocompostaggio alle utenze non domestiche e a introdurre la definizione di "compostaggio di comunità"<sup>26</sup>.

### **5.6. Sistema del "vuoto a rendere" (articolo 39)**

Per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, il nuovo articolo 219-bis del Codice dell'ambiente, inserito dall'articolo 39 del Collegato, prevede l'introduzione, in via sperimentale, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e

<sup>24</sup> Nel testo unico in materia edilizia l'espressione denuncia di inizio di attività (DIA) è stata sostituita, dall'articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 133/2014, con l'espressione 'segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA), salvo che nell'ipotesi di DIA alternativa al permesso di costruire (c.d. super-DIA).

<sup>25</sup> E' previsto che sulla convenzione sia acquisito il parere dell'ARPA e che sia predisposto un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

<sup>26</sup> A tal fine, al comma 1 dell'articolo 183 del Codice è aggiunta la lettera qq-bis) per la quale il compostaggio di comunità è il "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. In sostanza al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione e ha diritto di riaverla indietro al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Le modalità della sperimentazione verranno disciplinate da un successivo regolamento, con il quale saranno anche determinate le forme di incentivazione e le relative modalità di applicazione nonché i valori delle cauzioni per ogni tipologia di imballaggio. È precisato che la sperimentazione avverrà su base volontaria da parte del singolo esercente, dovrà essere avviata entro sei mesi dall'entrata in vigore del Collegato e durerà per un anno, al termine del quale si valuterà, sulla base degli esiti, se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

### **5.7. Scambio di beni usati (articolo 66)**

Il Collegato estende il novero delle iniziative previste dall'articolo 180-bis del Codice dell'ambiente che le pubbliche amministrazioni possono promuovere al fine di favorire il riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo. In particolare, in base alle nuove disposizioni, i comuni potranno anche individuare, presso i centri di raccolta<sup>27</sup>:

- appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati cittadini;
- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo nonché alla raccolta di beni riutilizzabili;
- appositi spazi dedicati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

<sup>27</sup> Per la definizione di centro di raccolta, cfr. l'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Codice dell'ambiente.

### **5.8. Disciplina dell'ecotassa (articoli 34 e 35)**

L'articolo 34 del Collegato apporta alcune modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)<sup>28</sup>. La norma, anzitutto, estende l'applicazione dell'ecotassa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico. Risulta, inoltre, modificata la destinazione del gettito derivante dal tributo<sup>29</sup>: è eliminata la quota del 10 per cento spettante alle province e l'intero gettito, non più solo il 20 per cento, è destinato all'apposito fondo regionale con finalità ambientali.

L'articolo 35 precisa, inoltre, che l'ecotassa nella misura ridotta del 20 per cento, attualmente prevista per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, modificando in tal senso l'articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995.

### **5.9. Smaltimento in discarica**

#### *a) Rifiuti non ammessi in discarica (articolo 46)*

La disciplina nazionale del conferimento in discarica è contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Con l'articolo 46 del Collegato viene abrogato il divieto, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36/2003, di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg ad eccezione dei rottami ferrosi.

#### *b) Obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica (articolo 47)*

Il Collegato ambientale aggiorna i termini per l'elaborazione e approvazione da parte delle regioni dei programmi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003, nonché i termini per il

<sup>28</sup> La disciplina dell'ecotassa è dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549/1995.

<sup>29</sup> Secondo la disciplina previgente (cfr. articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995), pur essendo il tributo dovuto alle regioni, una quota del 10% del tributo spettava alle province e il 20% del gettito da esso derivante, al netto della quota spettante alle province, era destinata a un apposito fondo della regione con finalità ambientali.

conseguimento degli obiettivi di riduzione fissati dalla stessa norma<sup>30</sup>. È ora disposto che tali termini decorrano dalla data di entrata in vigore del Collegato e non più dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003. Viene inoltre precisato che i programmi devono prevedere in via prioritaria la prevenzione e solo in subordine il trattamento dei rifiuti, in linea con la gerarchia europea della gestione dei rifiuti. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente che li comunica a sua volta alla Commissione europea.

*c) Rifiuti ammessi in discarica (articolo 48)*

L'articolo 48 prevede l'individuazione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario il trattamento dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica.

**5.10. Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti (articolo 29)**

Il Collegato ambientale ha introdotto alcune novità in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. In primo luogo, con la modifica dell'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente è stato soppresso l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e le relative funzioni di vigilanza e controllo sono state trasferite al Ministero dell'ambiente che, ai fini del loro espletamento, potrà avvalersi dell'ISPRA.

Le nuove disposizioni ampliano le competenze ora spettanti al Ministero dell'ambiente per ricomprendervi anche:

- (i) l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario del chi inquina paga e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- (ii) l'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti;

<sup>30</sup> L'articolo 5 prevede che i programmi siano finalizzati al conseguimento, a livello di ATO (se costituito) o a livello provinciale, dei seguenti obiettivi: a) entro 5 anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; b) entro 8 anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; c) entro 15 anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante

- (iii) la verifica del rispetto dei termini per l'avvio delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 204 del Codice dell'ambiente, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
- (iv) la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e l'accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

Segnaliamo che lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia) volto alla predisposizione di un testo unico in materia di servizi pubblici locali, che è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 ed è ora in attesa dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, interviene nuovamente sull'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, attribuendo i compiti di regolazione economica e di controllo in materia di gestione dei rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Quindi l'assetto finale della vigilanza sul settore è ancora in fase di definizione.

L'articolo 29 del Collegato ambientale interviene anche sulla disciplina dei piani regionali di gestione dei rifiuti, modificando l'articolo 199 del Codice dell'ambiente. In particolare la norma dispone che le regioni e le province autonome provvedano a pubblicare annualmente sul proprio sito web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e dei relativi programmi. Sono inoltre elencate le informazioni di cui deve essere garantita la fruibilità ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti<sup>31</sup>.

Viene infine semplificata la procedura relativa alla tenuta e alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti da parte degli imprenditori agricoli (che non abbiano aderito volontariamente al SISTRI). Questi ultimi possono ora delegare alla tenuta e alla compilazione del formulario la cooperativa agricola di cui sono soci che

<sup>31</sup> Si tratta delle informazioni riguardanti: a) la produzione totale e procapite dei rifiuti solidi urbani (i dati devono essere suddivisi per ambito territoriale ottimale, se costituito, o per comune); b) la percentuale di raccolta differenziata totale nonché la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) una serie di dati (ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica) relativi agli impianti destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e agli inceneritori e co-inceneritori. Per alcuni tipi di impianto le informazioni includono anche le quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; d) una serie di dati relativi alle discariche (ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata e capacità volumetrica residua, quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, quantità di percolato prodotto).

abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo dei rifiuti. Ulteriori modalità semplificate potranno essere definite con un apposito decreto del Ministero dell'ambiente.

### **5.11. Disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti**

#### ***a) Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (articolo 40)***

Per contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente di rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (quali ad esempio scontrini, fazzoletti di carta e gomma da masticare) il Collegato introduce nel Codice dell'ambiente gli articoli 232-bis e 232-ter che, per tali tipologie di rifiuti, vanno a specificare il generale divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'articolo 255.

Più in dettaglio, l'articolo 232-bis vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Per favorire il rispetto del divieto è affidato ai comuni il compito di installare nelle strade, nei parchi e negli altri luoghi di aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi nonché di attuare campagne di sensibilizzazione dei consumatori sui danni per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

L'articolo 232-ter, a sua volta, sancisce il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Quanto al regime sanzionatorio, è prevista la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni; tale sanzione è aumentata fino al doppio per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo. Le nuove disposizioni precisano anche la destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni: il 50 per cento confluirà in un apposito fondo, da istituire presso il Ministero dell'ambiente; il restante 50 per cento sarà assegnato ai comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni. In entrambi i casi le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni saranno destinate all'installazione dei raccoglitori e all'attuazione delle campagne di sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

#### ***b) Rifiuti elettrici ed elettronici e rifiuti di pile e accumulatori (articolo 43)***

Il Collegato detta una serie di disposizioni per dare piena attuazione alle direttive europee in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. L'articolo 43 disciplina innanzitutto la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE e sui rifiuti di pile e accumulatori. Sono inoltre apportate alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 49/2014 di recepimento della direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE). La norma interviene in particolare sull'obbligo dei sistemi per la gestione dei RAEE individuali e collettivi di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, al fine di chiarire che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo alla certificazione EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit). Riguardo invece all'obbligo per gli impianti/imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE di dotarsi dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del Codice dell'ambiente, è precisato che tale obbligo può essere assolto anche tramite l'ottenimento dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui all'articolo 213 dello stesso Codice. Viene infine integrata la disciplina dell'obbligo di iscrizione nel registro tenuto dal centro di coordinamento RAEE per gli impianti di trattamento dei RAEE. È ora chiarito che la procedura prevista per il caso di mancata registrazione (diffida e eventuale revoca dell'autorizzazione) si applica anche qualora il centro di coordinamento RAEE accerti il venire meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

*c) Rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi (articolo 30)*

Il Collegato, modificando l'articolo 188 del Codice dell'ambiente, introduce l'obbligo per i produttori iniziali o altri detentori di rifiuti di rame<sup>32</sup> o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento, di consegnarli unicamente a determinati soggetti, vale a dire:

- imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta dei rifiuti o di bonifica dei siti e alle attività di commercio e di intermediazione senza detenzione dei rifiuti;
- enti o imprese autorizzati alle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- soggetti pubblici o privati autorizzati alla raccolta, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.

<sup>32</sup> I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (*end of waste*) sono stati definiti con il regolamento n. 715/2013/UE.



Viene esclusa l'applicazione del regime semplificato previsto dall'articolo 266, comma 5, del Codice dell'ambiente per l'ipotesi in cui la raccolta e il trasporto di tali rifiuti siano effettuate da soggetti abilitati alla raccolta e al trasporto in forma ambulante. Anche in questo caso resta pertanto applicabile la disciplina ordinaria in materia di catasto, registro di carico e scarico e trasporto dei rifiuti.

*d) Terre e rocce da scavo (articolo 28)*

L'articolo 28 del Collegato interviene sul regolamento del Ministro dell'ambiente n. 161/2012 che disciplina i criteri per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto<sup>33</sup>. La norma elimina dalla nozione di "materiali da scavo", di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento, il richiamo ai "residui di lavorazione dei materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose." Questi residui di lavorazione quindi restano assoggettati alla disciplina generale in materia di rifiuti e sottoprodotti contenuta nel Codice dell'ambiente.

Sulla disciplina delle terre e rocce da scavo incide anche l'articolo 53, il quale precisa che i materiali litoidi (che rientrano nella definizione di materiale da scavo) prodotti come obiettivo primario o come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

*e) Rifiuti speciali relativi ad alcune attività economiche (articolo 69)*

Il Collegato estende alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile le modalità semplificate per lo smaltimento di rifiuti speciali (rifiuti pericolosi) già previste per alcune attività economiche a ridotto impatto ambientale (estetisti, tatuatori, agopuntori ecc.). Le modalità semplificate consistono nella possibilità di effettuare il trasporto in conto proprio dei rifiuti a un impianto di smaltimento (entro una determinata soglia quantitativa) e nella sostituzione degli obblighi di registrazione nel registro di carico e scarico e di comunicazione al Catasto dei rifiuti con quello di compilazione e conservazione dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del Codice dell'ambiente.

*f) Rifiuti derivanti dalla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato (articolo 60, comma 3)*

<sup>33</sup> Sul tema, cfr. circolare Assonime n. 41/2013.

L'articolo 60, comma 3, semplifica le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connesse. E' ora consentito tenere tali registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

*g) Rifiuti esclusi dal sistema degli incentivi alle fonti rinnovabili (articolo 24)*

L'articolo 24 modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, stabilendo che i rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103 e 180202, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal decreto.

## **5.12. Altre disposizioni in materia di rifiuti**

*a) Fertilizzanti (articoli 25 e 26)*

L'articolo 25 include fra i materiali ammendanti da aggiungere al suolo<sup>34</sup>, ai quali si applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 75/2010, i rifiuti in plastica compostabile, compresi i prodotti assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati previo idoneo processo di sanificazione, se necessario.

L'articolo 26 prevede che l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi<sup>35</sup>, ed in particolare dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

*b) Pulizia dei fondali marini (articolo 27)*

Il Collegato prevede la possibilità per il Ministro dell'ambiente di individuare i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare, attraverso accordi di programma con i

<sup>34</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 75/2010, per ammendanti si intendono "i materiali da aggiungere al suolo *in situ* principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro".

<sup>35</sup> Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 75/2010, per correttivi si intendono "i materiali da aggiungere al suolo *in situ* principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio".

soggetti interessati (associazioni, enti gestori delle aree marine protette, imprese ittiche) e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale se costituita e il comune territorialmente competente, operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo.

*c) Contributo di sbarco nelle isole minori (articolo 33)*

L'articolo 33 del Collegato consente ai comuni delle isole minori di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Il gettito del contributo è destinato a finanziare principalmente interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e interventi di recupero e salvaguardia ambientale.

*d) Miscelazione dei rifiuti (articolo 49)*

L'articolo 49 chiarisce che le operazioni di miscelazione di rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente<sup>36</sup> possono essere effettuate anche in assenza di autorizzazione e, anche se compiute da soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

*e) Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale (articolo 50)*

Il Collegato aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 298-bis del Codice dell'ambiente al fine di consentire l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali. Le nuove disposizioni prevedono che, per gli analiti presenti in tali solfati di calcio utilizzati nell'attività di recupero ambientale, l'autorità competente può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) fissati dal Codice dell'ambiente<sup>37</sup>, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, purchè sia dimostrata l'assenza di cedibilità di tali sostanze. È inoltre consentito all'autorità competente di derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, anche alle

<sup>36</sup> L'articolo 187 del Codice dell'ambiente vieta, salve alcune deroghe, la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

<sup>37</sup> Cfr. tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice.

concentrazioni limite di cloruri qualora tale deroga non rechi pregiudizio alla salute e all'ambiente.

## **6. Bonifiche e danno ambientale**

### **6.1. *Risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (articolo 31)***

L'articolo 31 del Collegato modifica la procedura per la stipula delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale disciplinata dall'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 ('Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente'). Tale disposizione viene abrogata e viene introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo articolo 306-bis<sup>38</sup>.

In base alla nuova disciplina, la proposta transattiva può essere ora formulata (non più dal Ministero dell'ambiente ma) dal soggetto nei confronti del quale il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di SIN inquinati o intrapreso la relativa azione giudiziaria. È precisato che, in caso di concorso di più soggetti nella determinazione del danno e negli obblighi di bonifica, la proposta può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione salvo il regresso nei confronti degli altri soggetti che hanno concorso. L'accoglimento della proposta è subordinato alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente, di una serie di condizioni di ricevibilità. In particolare è previsto che la proposta di transazione:

- a) individui gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tenga conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

<sup>38</sup> La disciplina previgente continua tuttavia ad applicarsi ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni.

- c) qualora i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contenga una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) preveda comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tenga conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche;
- f) contenga l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

Una volta accertata la sussistenza di tali requisiti, il Ministero dell'ambiente è tenuto a convocare, entro trenta giorni, una conferenza di servizi, la quale, acquisiti i pareri dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità, approva, respinge o modifica la proposta entro centottanta giorni dalla convocazione. È previsto che alla conferenza di servizi partecipino la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti e che della stessa sia data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni. La deliberazione finale della conferenza di servizi è comunicata al soggetto proponente per l'accettazione. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente predispone uno schema di transazione sul quale deve essere acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato. Lo schema di transazione viene infine adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Ministero dell'ambiente in sede di transazione, resta sostanzialmente immutata l'attuale disciplina che prevede la risoluzione del contratto di transazione, previa diffida ad adempiere ed escussione delle garanzie prestate.

## **6.2. Bonifica da amianto (articolo 56)**

Il Collegato contiene una serie di disposizioni volte a promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di beni e aree contaminati dall'amianto. In particolare l'articolo 56 prevede due misure: (i) l'istituzione di un credito di imposta in favore di interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive effettuati nel 2016; (ii) l'istituzione,

presso il Ministero dell'ambiente, di un apposito Fondo per la progettazione di interventi di bonifica dall'amianto di edifici pubblici.

*a) Credito d'imposta*

In dettaglio, l'articolo 56 attribuisce, per gli anni 2017-2019 un credito di imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, alle imprese che effettuino nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta soltanto per investimenti di importo non inferiore a 20.000 euro ed è attribuito nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019<sup>39</sup>. E' prevista l'adozione di un successivo decreto interministeriale con il quale saranno individuate le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Con lo stesso decreto verranno inoltre individuate le modalità per i controlli e la verifica della corretta fruizione del credito da parte del Ministero dell'ambiente e dell'Agenzia delle entrate. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al regolamento (UE) 1407/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*.

*b) Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica*

Per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto viene inoltre istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente che individuerà anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

<sup>39</sup> E' inoltre precisato che il credito d'imposta: (i) è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo; (ii) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; (iii) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; (iv) è utilizzabile esclusivamente in compensazione; (v) non è soggetto al limite di utilizzo annuale di 250.000 euro previsto dalla legge finanziaria 2008. Infine, per la fruizione del credito d'imposta è obbligatorio l'utilizzo del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

## 7. Tutela del suolo e dell'assetto idrogeologico

### 7.1. Autorità di bacino distrettuale (articolo 51)

Il Collegato modifica alcuni articoli del Codice dell'ambiente al fine di accelerare il processo di riorganizzazione della *governance* in materia di difesa del suolo. Le autorità di bacino distrettuale istituite dall'articolo 63 del Codice in ciascun distretto idrografico identificato dal successivo articolo 64, in attuazione della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), non sono state ancora formalmente costituite a causa della mancata adozione del decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla stessa norma. Il decreto avrebbe dovuto in particolare disciplinare il trasferimento di risorse dalle autorità di bacino di rilievo nazionale istituite dalla legge n. 183/1989. Sinora per l'attuazione della disciplina europea sulle acque e di quella sulle alluvioni contenuta nella direttiva 2007/60/CE ci si è avvalsi in via transitoria delle vecchie autorità di bacino.

L'articolo 51 del Collegato, pertanto, provvede a ridefinire la disciplina delle autorità di bacino distrettuale per favorirne l'effettiva attivazione.

Le funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre autorità di bacino distrettuali sono ora attribuite al Ministero dell'ambiente che, per il loro espletamento, può avvalersi del supporto dell'ISPRA.

Le nuove disposizioni inoltre disciplinano in dettaglio gli organi dell'autorità di bacino distrettuale (conferenza istituzionale permanente, segretario generale, conferenza operativa, segreteria tecnica operativa e collegio dei revisori dei conti), con riguardo alle funzioni, alla composizione e alle modalità di funzionamento. Quanto ai compiti dell'autorità di bacino, è previsto che le stesse provvedono: (i) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni, nonché i programmi di intervento; (ii) a esprimere parere sulla coerenza tra gli obiettivi del Piano di bacino e i piani e programmi europei, nazionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

L'attribuzione e il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie alle nuove autorità di bacino saranno disciplinati da un successivo decreto interministeriale. A partire dalla data di adozione di tale decreto è prevista la soppressione delle vecchie autorità di bacino. E' tuttavia disciplinata una fase transitoria, a partire dall'entrata in

vigore del Collegato ambientale, in cui le funzioni di autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle vecchie autorità di bacino di rilievo nazionale che a tal fine si avvalgono delle strutture e delle risorse strumentali delle sopresse autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.

Fra le ulteriori modifiche vanno segnalate:

- la ridefinizione dei distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio nazionale (elencati all'articolo 64 del Codice dell'ambiente) che costituiscono gli ambiti territoriali delle autorità di bacino distrettuali;
- le disposizioni per consentire l'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 117 del Codice (articolo 51, comma 6);
- il differimento al 31 dicembre 2016 del termine (scaduto il 31 dicembre 2008) per l'approvazione da parte delle regioni dei piani di tutela delle acque;
- la predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, per coniugare le finalità di prevenzione del rischio di alluvione e di tutela degli ecosistemi fluviali. I programmi dovranno essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti.

## 7.2. Tutela dal rischio idrogeologico

### a) *Immobili abusivi in aree ad elevato rischio idrogeologico (articolo 52, comma 1)*

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 72-bis nel Codice dell'ambiente, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione da parte dei comuni di opere e immobili realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (o di cui sia comprovata l'esposizione a tale rischio), in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Le nuove disposizioni autorizzano uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2016, disponendo che il finanziamento degli interventi avverrà con priorità per gli interventi in aree a rischio idrogeologico molto elevato, sulla base di un apposito elenco



elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali.

*b) Tutela dell'assetto idrogeologico nelle norme in materia edilizia (articolo 54)*

Il Collegato integra il Testo Unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di includere nelle varie disposizioni e procedure il richiamo alla normativa, agli interessi e ai vincoli connessi alla tutela dell'assetto idrogeologico. La norma stabilisce inoltre che agli atti e ai procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/90.

*c) Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico (articolo 55)*

L'articolo 55 del Collegato prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. L'istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la rapida predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali. A un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni, è demandata la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo.

*d) Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive (articolo 52, comma 2)*

L'articolo 52 stabilisce che non sono considerati interventi di "nuova costruzione" ai sensi della normativa in materia edilizia<sup>40</sup>, e pertanto non sono soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere (es. roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni ecc.) diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore.

## **8. Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua**

*a) Fondo di garanzia delle opere idriche (articolo 58)*

<sup>40</sup> Cfr. articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).

Il Collegato prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico di un Fondo di garanzia per il settore idrico che sarà alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e indicata separatamente in bolletta. Il fondo è destinato a finanziare interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali (comprese le reti di fognatura e depurazione) nonché a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo la normativa europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Gli interventi da finanziare (con priorità per quelli già pianificati e immediatamente cantierabili), i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo saranno definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che individuerà anche idonei strumenti di monitoraggio. È invece affidato all'AEEGSI il compito di disciplinare le modalità di gestione del Fondo nel rispetto dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'AEEGSI insieme alle informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

*b) Contratti di fiume (articolo 59)*

Con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dell'ambiente, vengono riconosciuti i contratti di fiume quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, finalizzati alla tutela, alla corretta gestione delle risorse idriche e alla valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico.

*c) Tariffa sociale del servizio idrico integrato (articolo 60)*

In una logica di 'servizio universale' l'articolo 60 sancisce l'obbligo dell'AEEGSI di assicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti d'ambito nelle loro forme rappresentative e sulla base di principi e criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la copertura dei conseguenti oneri è previsto che l'AEEGSI definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

d) *Morosità nel servizio idrico integrato (articolo 61)*

L'articolo 61 del Collegato prevede che l'AEEGSI adotti entro novanta giorni, nell'esercizio dei suoi poteri regolatori e sulla base di principi e criteri direttivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. L'obiettivo è quello di contemperare, da un lato, l'esigenza di assicurare, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e, dall'altro, l'esigenza di garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. Spetta all'Autorità definire le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

e) *Sovracanone BIM (articolo 62, commi 1-3)*

L'articolo 62 incide sulla misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico nei bacini imbriferi montani (BIM). La norma dispone che il sovracanone BIM, per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 kW, è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.<sup>41</sup>

f) *Gestioni del servizio idrico in forma autonoma (articolo 62, comma 4)*

In deroga alla regola generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, l'articolo 147 del Codice dell'ambiente fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite. Il Collegato ambientale amplia il novero delle gestioni autonome consentite, includendovi le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: (i) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; (ii) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette o in siti individuati come beni paesaggistici; (iii) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

<sup>41</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1993 (Testo Unico in materia di acque e impianti elettrici) sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono, per produzione di forza motrice, la potenza nominale media annua di 3.000 kW.

## **9. Altre disposizioni**

### **9.1. Acque reflue dei frantoi oleari (articolo 65)**

L'articolo 65 consente di assimilare, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche a condizione che: (i) l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione; (ii) si tratti di frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale o da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate in cui i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

### **9.2. Infrastrutture di comunicazione elettronica (articolo 64)**

Il Collegato, modificando l'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), prevede che i soggetti che presentano l'istanza di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del Codice, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli impianti di cui all'articolo 87-bis (i.e. impianti di completamento della rete di banda larga mobile) sono tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA), purché questo sia reso nei termini previsti. I contributi andranno calcolati sulla base di un tariffario annuale di riferimento che dovrà essere adottato con un decreto interministeriale. Nelle more dell'emanazione di tale decreto la misura del contributo è fissata in 250 euro.

La ratio della norma è illustrata nelle Schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei deputati. L'articolo 93, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano espressamente previsti dalla legge. Poiché molte regioni hanno già istituito contributi per coprire le spese sostenute dalle ARPA nello svolgimento dei controlli ambientali, si è voluto dare una copertura legislativa che

scongiurasse il rischio di incostituzionalità di tali disposizioni per violazione della riserva di legge di cui all'articolo 93.

### **9.3. Comitato per il capitale naturale (articolo 67)**

Per consentire l'integrazione della componente dei costi ambientali nel processo decisionale in materia economica e finanziaria, il Collegato prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Comitato per il capitale naturale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'ANCI, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT, il Presidente dell'ISPRA, il Presidente del CNR e il Presidente dell'ENEA, o i loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia, provenienti da università e enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente.

Il Comitato ha il compito di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, accompagnato da informazioni e dati ambientali in unità fisiche e monetarie, nonché da valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici. Inoltre il Comitato promuove la predisposizione e adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche e delle azioni svolte a tutela dell'ambiente.

#### **9.4. *Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (articolo 68)***

L'articolo 68 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il Catalogo è funzionale all'attuazione degli impegni che derivano dalla strategia Europa 2020, da alcune raccomandazioni del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 691/2011 ed è in linea con le indicazioni del Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia.

Il Catalogo, che dovrà essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, riguarderà tutte le tipologie di sussidi, inclusi gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. E' previsto che, per la redazione del Catalogo, il Ministero dell'ambiente possa avvalersi, oltre che delle informazioni in suo possesso, anche di quelle rese disponibili, secondo uno schema predisposto dallo stesso Ministero, da altri soggetti (ISPRA, ISTAT, Banca d'Italia, Ministeri, regioni e enti locali, università e centri di ricerca).

#### **9.5. *Sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 70)***

L'articolo 70 del Collegato delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) e definisce i criteri per l'esercizio della delega. Fra i principi e i criteri direttivi si prevede fra l'altro:

- la definizione del sistema di PSEA quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
- l'attivazione del sistema, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

- la specifica indicazione dei servizi oggetto di remunerazione, del loro valore, nonché dei relativi obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento<sup>42</sup>;
- la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

### **9.6. Urbanistica ed espropri**

#### *a) Corretta gestione e tutela degli usi civici (articolo 74)*

Il Collegato interviene sul Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001) al fine di chiarire che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

#### *b) Diritti edificatori (articolo 22)*

L'articolo 22 include nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti di cui all'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

### **9.7. Specie in via di estinzione e animali domestici (articoli 75 e 77)**

L'articolo 75 prevede la rivalutazione con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

L'articolo 77, integrando l'elenco delle cose mobili che non possono formare oggetto di pignoramento di cui all'art. 514 c.p.c., prevede l'impignorabilità: (i) degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; (ii) degli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

<sup>42</sup> Secondo i criteri di delega devono in ogni caso essere remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

### **9.8. Inquinamento acustico (articolo 76)**

L'articolo 76 proroga di sei mesi (al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis), per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

### **9.9. Dragaggi (articolo 78)**

L'articolo 78 apporta alcune modifiche alle disposizioni relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Sono in particolare modificate le disposizioni relative ai possibili utilizzi e alle caratteristiche delle strutture di destinazione ed è prevista la possibilità, in presenza di particolari condizioni, di escludere dal perimetro del SIN le aree interessate dai dragaggi.

## **10. Clausola di salvaguardia (articolo 79)**

Da ultimo, il Collegato ambientale contiene la clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni in esso contenute si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Il Direttore Generale

**Micossi**